

Rinnovo del Protocollo d'intesa

sottoscritto il 4 novembre 2005

tra

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

e la

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

concernente il

Sistema informativo regionale del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia

Il **MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**, in breve, «MiBAC», rappresentato dal Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia, arch. Giangiacomo Martines e dal Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali, in breve «ICCD», arch. Laura Moro,

e

la **REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**, in breve «la Regione», rappresentata dal Direttore del Servizio beni e attività culturali, dr. Massimiliano Bonaccorsi,



PREMESSO

- a) che tra le Parti è stato sottoscritto il 4 novembre 2005 un Protocollo d'intesa, in breve «il Protocollo 2005» per la costituzione, in stretta connessione con il Sistema Informativo Generale del Catalogo dell'ICCD, del Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale, in breve «Sirpac», allocato presso il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali in Passariano di Codroipo, in breve «il Centro» e formato e gestito con strumenti e tecnologie forniti dal Centro medesimo;
- b) che il Protocollo 2005 ha previsto specificamente:
 - b.1) che il Sirpac costituisca il punto di riferimento unitario in ambito regionale per le attività di catalogazione e documentazione del patrimonio culturale e sia basato sul principio della catalogazione partecipata in collaborazione con gli enti locali, le università ed altri enti del settore;
 - b.2) che al fine della costituzione, implementazione e fruizione del Sirpac la Regione conferisca ad esso i dati del suo sistema di catalogazione partecipata, procedendo con l'ICCD alla numerazione delle schede del patrimonio catalografico con l'utilizzo degli strumenti nazionali di codifica unica e che il MiBAC conferisca al Sirpac il patrimonio catalografico acquisito dalle Soprintendenze del Friuli Venezia Giulia;
- c) che l'articolo 8 del Protocollo 2005 ha previsto la validità triennale del medesimo a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, vale a dire sino al 3 novembre 2008;
- d) che la Regione, attraverso il Centro, opera sin dal 1973 per la catalogazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, ha formato nel tempo un catalogo dei beni culturali regionali secondo le metodologie ICCD, ha provveduto in collaborazione con l'ICCD medesimo all'informatizzazione del Catalogo dei beni culturali e – dal 1997 – alla sua pubblicazione in Internet e, per quanto concerne l'attuazione del Protocollo:
 - d.1) ha reso, dal 2005, il Sirpac pienamente funzionante e operativo con il principio della catalogazione partecipata;
 - d.2) intrattiene proficui rapporti di collaborazione con la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e le competenti Soprintendenze nel settore della catalogazione del patrimonio culturale;
 - d.3) svolge attività di conoscenza ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale regionale promuovendo e realizzando accordi di collaborazione con gli Enti locali, con le Università regionali e con tutti gli altri enti che a vario titolo sono impegnati in questo settore;
 - d.4) promuove le attività nel Sirpac attraverso il principio della catalogazione partecipata integrando i dati da ciascun ente raccolti in un unico ambito informativo e rendendo reciprocamente disponibili i dati per gli obiettivi istituzionali della conoscenza, della gestione, della valorizzazione del patrimonio culturale;
 - d.5) promuove, mediante la concessione di contributi previsti specificamente dalla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 6, comma 23 e disciplinati da apposite

convenzioni con le Diocesi della Regione, la catalogazione dei beni culturali ecclesiastici regionali riversata nel Sirpac;

- e) che l'ICCD, ai sensi del D.M. 7 ottobre 2008, esplica funzioni in materia di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico-scientifico e formazione finalizzati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali e, in particolare, cura la raccolta, validazione e implementazione del Sistema Informativo Generale del Catalogo (Sigec), il quale è stato reingegnerizzato in modalità web/based sviluppando in particolare le funzioni di interoperabilità, di gestione dei dati cartografici e di pubblicazione dei dati cartografici;
- f) che la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia opererà quale polo territoriale del Sigec in funzione del coordinamento esercitato sui programmi delle Soprintendenze che, con specifici progetti, garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento delle banche dati del catalogo;
- g) che il MiBAC ha realizzato il "Portale della Cultura italiana" che si pone quale punto di accesso al mondo della cultura italiana organizzando i metadati, forniti direttamente dai detentori delle banche dati, in modo da soddisfare obiettivi di ricerca scientifici o di semplice curiosità. Il Portale non contiene al proprio interno le risorse sul patrimonio culturale italiano, ma si propone come punto di partenza per un'esplorazione orientata verso altri siti.

CONSIDERATO

che appare opportuno procedere al rinnovo del Protocollo 2005 con gli aggiornamenti dei contenuti tecnici e operativi riferiti all'attuale situazione,



tutto ciò premesso le Parti

CONVENGONO quanto segue:

Articolo 1

(Finalità)

1. Le Parti confermano e rinnovano l'interesse e l'impegno, già espressi nel Protocollo 2005, a promuovere ed implementare l'attività di catalogazione partecipata e di documentazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia che confluirà nel costituendo «Sistema informativo regionale integrato del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia», in breve «il Sistema integrato».
2. Il Sistema integrato di cui al paragrafo 1 sarà formato dal Sirpac e dal polo territoriale del Sigec.

Articolo 2

(Il Sistema informativo regionale integrato del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia)

1. I soggetti titolari di istituzioni della cultura operanti sul territorio regionale garantiscono l'implementazione dei dati cartografici nel Sistema integrato, nel rispetto dell'uniformità delle metodologie e degli standard di riferimento, di cui all'articolo 3.
2. A tal fine la Regione mette a disposizione il Sirpac, così come attualmente operativo, compresi i tracciati schedografici ministeriali e regionali e le norme di riferimento, nonché il supporto alle attività cartografiche del personale addetto.
3. Allo stesso scopo il MiBAC metterà a disposizione il polo territoriale del Sigec e le relative tecnologie informatiche per la catalogazione, compresi i propri tracciati cartografici e relative normative e vocabolari.

4. I dati catalografici del Sirpac e del polo territoriale del Sigec sono patrimonio della cooperazione e la loro consultazione e condivisione, nei limiti e alle condizioni della normativa vigente, è da considerarsi pubblico servizio.

Articolo 3

(Uniformità di metodologie, standard e flussi operativi nell'ambito del Sistema integrato)

1. Il Sirpac opera nel rispetto e sulla base delle metodologie e degli standard definiti a livello nazionale dall'ICCD con il concorso delle Regioni, al fine di garantire la validità a livello nazionale dei dati.
2. Il Sirpac concorre alla costituzione del catalogo nazionale garantendo:
 - a) il rispetto degli standard ICCD di catalogazione, compresi i vocabolari e le liste terminologiche;
 - b) l'allineamento delle strutture e dei formati utilizzati alle normative e standard vigenti a livello nazionale.
3. Il Sirpac e il polo territoriale del Sigec garantiscono:
 - a) i servizi di interoperabilità per lo scambio e l'allineamento dei dati tra i sistemi e il Portale della cultura, con modalità tecniche che saranno definite con successivi accordi;
 - b) l'integrazione del patrimonio catalografico della regione al Catalogo generale dei beni attraverso l'apposizione del numero di catalogo generale da realizzarsi in maniera concertata tra ICCD, Regione e Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici, con modalità da definire con apposito protocollo tecnico operativo.

Articolo 4

(Implementazione e fruizione del Sistema integrato)

1. Le Parti concordano sull'opportunità di finanziare:
 - a) campagne di catalogazione sul territorio regionale;
 - b) attività di normalizzazione, aggiornamento e revisione dei dati informatizzati attualmente disponibili e di digitalizzazione degli archivi cartacei esistenti in ambito regionale;
 - c) gli adeguamenti tecnologici necessari ad integrare i propri archivi a livello regionale ed a livello nazionale.
2. Ai fini della fruizione e valorizzazione del patrimonio regionale e in un'ottica di pubblico servizio, il Sistema integrato sarà disponibile in rete, fatto salvo il rispetto delle esigenze di tutela per i beni soggetti a rischio ed il rispetto dei diritti di privacy e dei diritti di riproduzione/pubblicazione per i beni di proprietà diversa. Allo scopo di assicurare il rispetto di tali esigenze e diritti è garantita la gestione della sicurezza degli accessi in funzione dei diversi profili di utenza.

Articolo 5

(Cooperazione nelle iniziative di catalogazione)

1. Le Parti, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle indicazioni date dalla Commissione tecnica paritetica nazionale istituita con D.M. 26 ottobre 2001, s'impegnano a promuovere le attività inerenti alla catalogazione dei beni culturali del territorio regionale del Friuli Venezia Giulia finalizzate al più efficace perseguimento degli obiettivi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della regione Friuli Venezia Giulia attraverso:
 - a) la definizione di programmi di catalogazione sul territorio regionale coordinati o congiunti, riguardanti tutte le fasi del processo di catalogazione;
 - b) l'incremento, anche attraverso la definizione e attuazione di progetti comuni, delle attività di digitalizzazione degli archivi cartacei esistenti in ambito regionale;
 - c) la realizzazione di una carta tecnica dei beni culturali della regione Friuli Venezia Giulia

- che utilizzi le tecnologie dei sistemi informativi territoriali (WebGIS);
- d) la promozione delle attività di formazione del personale addetto alla catalogazione;
 - e) la reciproca informazione sulle attività programmate e realizzate inerenti la catalogazione;
 - f) l'attivazione di specifici accordi per le medesime finalità con ulteriori soggetti coinvolti, quali Enti Ecclesiastici, Enti Locali, Università ed Istituti di ricerca.
2. Le Parti si impegnano, inoltre, a individuare i referenti nei vari settori.

Articolo 6

(Appartenenza e utilizzo dei dati)

1. Le Parti, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2), conservano ciascuno la piena titolarità dei rispettivi sistemi informativi e dei dati prodotti, nonché l'esclusiva competenza di gestire, definire o integrare le schede di catalogazione ed organizzazione dei relativi dati, nonché la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.
2. Sono considerati di proprietà comune i dati prodotti con investimenti e interventi comuni.
3. I dati trattati nei rispettivi Sistemi informativi sono resi accessibili e fruibili alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 82/2005.
4. L'utilizzazione a titolo gratuito dei dati catalografici prodotti è reciproca e limitata agli usi istituzionali, esclusi fini commerciali o industriali.

Articolo 7

(Verifica e validazione dei dati)

1. Il MiBAC per il Sigec e la Regione per il Sirpac sono responsabili della correttezza scientifica e della manutenzione evolutiva dei dati di competenza, sulla base delle procedure conformi a quelle definite dall'ICCD.
2. La validazione dei dati da acquisire al Sigec spetta all'ICCD.
3. Le Parti garantiscono il costante accordo sui vocabolari e dizionari. A tal fine i nuovi termini risultanti dall'attività di catalogazione condotta in ambito regionale saranno ricompresi nei vocabolari e dizionari diffusi a livello nazionale a seguito della validazione ICCD.
4. Al fine di assicurare la qualità e la validità dei dati raccolti le Parti s'impegnano a garantire i necessari requisiti professionali degli operatori impegnati nelle attività di catalogazione.
5. Le Parti s'impegnano a garantire l'allineamento dei dati di rispettiva competenza rispetto ad eventuali modifiche e aggiornamenti operati nel tempo sui dati stessi.

Articolo 8

(Diffusione dei dati)

1. Le Parti s'impegnano a promuovere la diffusione in rete dei dati ai fini della valorizzazione del patrimonio regionale in un'ottica di pubblico servizio, mediante interfaccia web già esistenti (Sirpac - <http://www.sirpac-fvg.org>) e di prevista attivazione (Sigecweb), nonché attraverso l'accessibilità da siti specifici quali il "Portale della Cultura Italiana" che ne garantiscono la visibilità, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi e il rispetto delle esigenze di tutela per i beni soggetti a rischio.
2. L'elenco dei beni soggetti a rischio di riservatezza sarà redatto, aggiornato e integrato sulla base di quanto definito nel corso degli incontri periodici di cui all'articolo 11.
3. Le banche dati possono essere consultate liberamente da ogni utente legittimo. L'utilizzazione dei dati è consentita, citando la fonte, per fini didattici o di ricerca, esclusa ogni utilizzazione per fini commerciali o comunque di lucro.

4. L'attività dell'utente non deve in alcun modo arrecare pregiudizio al diritto d'autore o ad altro diritto connesso, né può avere ad oggetto operazioni che siano in contrasto con la gestione della banca dati o che comunque arrechino danno al suo costituente.

Articolo 9

(Tutela della privacy e modalità di accesso ai dati personali)

1. Le Parti si impegnano a:

- a) rispettare le norme in materia di protezione dei dati personali e osservare le modalità di trattamento dei dati previste dalle disposizioni vigenti in materia;
- b) far svolgere il trattamento dei dati al proprio personale specificamente incaricato, adottando le misure organizzative e di sicurezza imposte dalle vigenti disposizioni in materia;
- c) garantire le condizioni di riservatezza e di sicurezza, anche attraverso la distribuzione agli utenti autorizzati di chiavi d'accesso personalizzate.

Articolo 10

(Tutela della sicurezza dei dati e dei beni)

1. Le Parti si impegnano a:

- a) consentire l'accesso alle banche dati oggetto della presente intesa nei limiti in essa previsti;
- b) non divulgare a terzi le informazioni acquisite nell'esercizio delle attività contemplate nel presente Protocollo.

Articolo 11

(Coordinamento e verifica)

1. Al fine della piena realizzazione di quanto previsto nel presente Protocollo ciascuna delle Parti designa entro un mese dalla sua sottoscrizione uno o più Referenti con il compito di scambiare dati e informazioni ed elaborare ipotesi di modalità attuative ed assetti organizzativi ed operativi, nonché di armonizzare i programmi di catalogazione.

2. Le Parti terranno inoltre incontri a cadenza almeno semestrale per verificare lo stato di attuazione del presente Protocollo e definire di comune accordo quanto previsto al paragrafo 1.

Articolo 12

(Norme transitorie)

1. Sino all'attivazione ed operatività del polo territoriale Sigec continua a trovare applicazione quanto previsto nel Protocollo 2005 in merito al Sirpac.

2. A far data dalla piena operatività dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia in materia di beni culturali e paesaggistici), ed alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 10 (Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia) si intendono al medesimo trasferite tutte le funzioni e i compiti previsti dal presente Protocollo in capo alla Regione ovvero al Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, al quale detto Istituto subentra ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della citata legge regionale 10/2008.

Articolo 13

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha validità di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e, salve le modifiche e integrazioni su accordo delle Parti, si intenderà

rinnovato per pari periodo qualora una Parte non manifesti per iscritto all'altra la propria volontà contraria almeno un mese prima della scadenza.



Fatto e sottoscritto in tre originali ad un unico effetto, ad uso delle Parti, a Codroipo nella Villa Manin di Passariano il 23 marzo 2011,

per il MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI:

Il Direttore regionale per i Beni culturali e
paesaggistici del Friuli Venezia Giulia
- arch. Giangiacomo Martines -

Il Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo
e la Documentazione dei Beni Culturali
- arch. Laura Moro -

per la REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA:

Il Direttore del Servizio beni e attività culturali
- dr. Massimiliano Bonaccorsi -